

NUOVO RAVVEDIMENTO OPEROSO - DISPOSIZIONI IN VIGORE DAL 1° GENNAIO 2015

La legge di stabilità per il 2015 (legge 190/2014 – comma 637 lettera b) ha modificato l'istituto del ravvedimento operoso, prevedendo nuove importanti modalità, di cui però solo una parte è applicabile ai tributi locali. In particolare il contribuente può ravvedersi anche se sono cominciati accessi o ispezioni, fino alla notifica di avvisi di accertamento.

Novità introdotta, la sola valida per i tributi locali è quella che stabilisce che :

Fra il 31° ed il 90° giorno dalla violazione è possibile ravvedersi pagando la sanzione ridotta di 1/9 del minimo. Nel caso (più frequente) di mancato pagamento alla scadenza di legge (es. IMU) la misura della sanzione ridotta sarà perciò pari a 1/9 del 30% ossia al 3,33%;

Tabella riepilogativa (con riferimento al più frequente caso del mancato pagamento alla scadenza di legge)

Periodo	Misura	Tasso sanzione in ravvedimento
Nei primi 14 giorni dalla scadenza	1/15 del 3% per ogni giorno di ritardo nel pagamento	0,2% dell'imposta per ogni giorno
Tra il 15° giorno ed il 30° dalla scadenza	1/10 del 30%	3% dell'imposta non versata
Tra il 31° giorno dalla scadenza ed il 90° giorno dalla scadenza	1/9 del 30%	3,33% dell'imposta non versata
Oltre il 90° giorno ed entro 1 anno dalla scadenza	1/8 del 30%	3,75% dell'imposta non versata

Oltre l'anno dalla scadenza non è possibile ravvedersi in materia di tributi locali.

Saggio di interesse legale

Dal 1° gennaio 2015 cambia la misura del saggio di interesse legale, che viene ora fissato allo 0,5%.

Pertanto ai fini del calcolo del ravvedimento operoso IMU e TASI del 2014 si dovrà tener conto della misura del tasso di interesse legale pari all'1% per i giorni di ritardo del 2014 (fino al 31 dicembre) e della misura

dello 0,5% per i giorni del 2015 decorrenti dal 1° gennaio fino al giorno in cui verrà effettuato il pagamento in ravvedimento.

Riepilogo casi ravvedimento operoso ancora possibili

IMU

Acconto 2014: scadenza del 16 giugno 2014

Termine ravvedimento operoso: fino al 16 giugno 2015

Misura della sanzione applicabile: unica, pari al 3,75% dell'imposta non pagata

Tasso di interesse : 198 giorni al tasso dell'1% + n° giorni del 2015 fino alla data in cui si effettua il pagamento in ravvedimento x tasso dello 0,5%

Saldo 2014: scadenza del 16 dicembre 2014

Ravvedimento brevissimo (entro il 14° giorno dalla scadenza): termine decorso – non più possibile

Ravvedimento breve (dal 15° giorno al 30° giorno): possibile fino al 15 gennaio 2015

Misura sanzione applicabile: 3% dell'imposta non pagata

Tasso d'interesse : 15 giorni all'1% + n° giorni del 2015 fino alla data in cui si effettua il pagamento (al massimo 14 giorni) in ravvedimento x tasso dello 0,5%

Ravvedimento 31-90 (dal 31° giorno al 90° giorno): possibile a partire dal 16 gennaio fino al 16 marzo 2015

Misura sanzione applicabile : 3,33% dell'imposta non pagata

Tasso d'interesse: 15 giorni all'1% + n° giorni 2015 (dal 1° gennaio alla data del pagamento e dunque al massimo 74 giorni) allo 0,5%

Ravvedimento lungo (dal 91° giorno fino ad 1 anno): possibile a decorrere dal 17 marzo 2015 e fino al 16 dicembre 2015

Misura sanzione applicabile : 3,75% dell'imposta non pagata

Tasso d'interesse: 15 giorni all'1% + n° giorni 2015 (massimo 349 giorni) allo 0,5%

TASI

L'applicazione del ravvedimento operoso nella TASI segue la scadenza che il Comune ha stabilito con norma regolamentare.

Per il Comune di Casalecchio di Reno le scadenze erano fissate per l'acconto al 16 luglio 2014 e per il saldo al 16 dicembre 2014. Tuttavia con norma regolamentare si è prevista la non punibilità per i mancati pagamenti (parziali o totali) dell'acconto purché gli stessi fossero sanati entro e non oltre il 16 dicembre

2014. Pertanto la decorrenza di termini del ravvedimento deve essere allineato alla data del 16 dicembre 2014.

Ne consegue che i termini TASI diventano – per Casalecchio di Reno:

- Entro il 30 dicembre 2014 era possibile il ravvedimento sprint (allo 0,2% per ogni giorno di ritardo)
- Fino al 15 gennaio 2015 è ancora possibile il ravvedimento breve con applicazione della sanzione del 3%
- Dal 16 gennaio 2015 fino al 16 marzo 2015: possibile il nuovo ravvedimento “medio” (fra il 31° e il 90° giorno) con applicazione della sanzione ridotta del 3,33%
- Dal 17 marzo 2015 fino al 16 dicembre 2015: possibile il ravvedimento lungo con sanzione del 3,75%

Tavola riassuntiva per IMU ancora possibili

RATA	DAL GIORNO	AL GIORNO	MISURA SANZIONE
ACCONTO 2014	2 gennaio 2015	16 giugno 2015	3,75%
SALDO 2014	2 gennaio 2015	15 gennaio 2015	3%
	16 gennaio 2015	16 marzo 2015	3,33%
	17 marzo 2015	16 dicembre 2015	3,75%

Tavola riassuntiva per TASI ancora possibili

RATA	DAL GIORNO	AL GIORNO	MISURA SANZIONE
ACCONTO 2014	2 gennaio 2015	15 gennaio 2015	3%
	16 gennaio 2015	16 marzo 2015	3,33%
	17 marzo 2015	16 dicembre 2015	3,75%
SALDO 2014	2 gennaio 2015	15 gennaio 2015	3%
	16 gennaio 2015	16 marzo 2015	3,33%
	17 marzo 2015	16 dicembre 2015	3,75%